



europe.certification.service

E.C.S. S.r.l. europe certification service – ORGANISMO NOTIFICATO
Via Solferino, 7 – 46100 – Mantova (Italy)
Cap. Soc. Euro 10.000 i.v.
R.I. Mantova n. 02129810202 C.F. e P.IVA: 02129810202
REA di Mantova n. 226545

REV.7 DEL 09/06/14

P-95/16/CE

SISTEMA DI CERTIFICAZIONE: DIRETTIVA 95/16/CE - ASCENSORI

PROCEDURA: “RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE CE, APPOSIZIONE DELLA MARCATURA CE DI ASCENSORI - DIRETTIVA 95/16/CE”

INDICE

Art.1	SCOPO DELLA PROCEDURA E APPLICAZIONE
Art.2	RIFERIMENTI NORMATIVI
Art.3	TERMINI E DEFINIZIONI
Art.4	CONDIZIONI GENERALI
Art.5	DOMANDA PER LA CERTIFICAZIONE
Art.6	ATTIVITA' DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA' E CERTIFICAZIONE
Art.7	CONDIZIONI PER L'UTILIZZO DELLA CERTIFICAZIONE CE ED APPOSIZIONE DELLA MARCATURA CE
Art.8	REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE CE
Art.9	TARIFFE
Art.10	USO SCORRETTO DELLA CERTIFICAZIONE CE
Art.11	PROCEDURA DI RICORSO DA PARTE DELL' INSTALLATORE
Art. 12	CHECK-LIST, ATTREZZATURE E STRUMENTI NECESSARI
Art. 13	DOCUMENTI DI CERTIFICAZIONE EMESSI DA ECS
Art. 14	RISERVATEZZA
Art. 15	DIRITTO ENTE DI ACCREDITAMENTO
Art. 16	FORO COMPETENTE

Art.1 SCOPO DELLA PROCEDURA E APPLICAZIONE

1.1 La presente procedura costituisce il **Regolamento** E.C.S. S.r.l (di seguito E.C.S.) per l'attuazione delle procedure di valutazione della conformità di cui all'Art.8 della Direttiva 95/16/CE del Consiglio del 29 Giugno 1995 (di seguito detta Direttiva) riguardante gli Ascensori recepita a livello Nazionale dal D.P.R. 162/99 e rilascio della certificazione.

In particolare stabilisce le regole di attuazione degli allegati VI, X della Direttiva 95/16/CE per gli Ascensori

Per la definizione di Ascensori si rimanda ai paragrafi 1-2 dell' Art.1 della Direttiva.

1.2 Nella presente procedura vengono pure trattate le attività dell'installatore, come l'emissione della Dichiarazione di conformità, l'apposizione della marcatura CE, nonché le condizioni per l'uso delle certificazioni.

1.3 La presente procedura si applica agli Ascensori Nuovi per i quali si intendono:

- ascensori installati in edifici nuovi (un edificio esistente la cui struttura interna viene completamente rinnovata è da considerarsi edificio nuovo)
- ascensori installati in edifici esistenti (edificio occupato prima dell'ordinazione dell'ascensore)
- ascensori installati in vani di corsa esistenti in sostituzione di ascensori esistenti, compreso il caso nel quale si mantengono le guide esistenti e i loro fissaggi oppure i soli fissaggi

1.4 Nella presente procedura per Certificazione CE si intende il complesso delle attività di valutazione della conformità dettate dalla Direttiva 95/16/CE che comportano l'emissione dei documenti citati nel Art. 13.

Art. 2 RIFERIMENTI NORMATIVI

- Direttiva 95/16/CE, del Parlamento Europeo del Consiglio 29 Giugno 1995 per il riavvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative agli ascensori
- D.P.R. 162 s.m.i. del 30 Aprile 1999, “Regolamento recante le norme per l'attuazione della Direttiva 95/16/CE sugli Ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio”.
- UNI CEI EN/ISO/IEC 17020 “Criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione”
- UNI EN ISO/IEC17065:2012 “requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi”
- Norme serie UNI EN81/1-2 “Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli Ascensori e dei montacarichi. Ascensori elettrici” - “Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli Ascensori e dei montacarichi. Ascensori idraulici”.
- RG-01 Accredia regolamento per l'accREDITAMENTO degli Organismi di certificazione

Art.3 TERMINI E DEFINIZIONI

Ai fini della presente procedura valgono le definizioni seguenti:

“Esame finale (ALL. VI)”: è la procedura con cui l'installatore dell'ascensore che soddisfa gli obblighi del pto 2 ALL VI DIR 95/16/CE accerta e dichiara che l'ascensore commercializzato soddisfa i requisiti della direttiva.



europe.certification.service

E.C.S. S.r.l. europe certification service – ORGANISMO NOTIFICATO
Via Solferino, 7 – 46100 – Mantova (Italy)
Cap. Soc. Euro 10.000 i.v.
R.I. Mantova n. 02129810202 C.F. e P.IVA: 02129810202
REA di Mantova n. 226545

REV.7 DEL 09/06/14

P-95/16/CE

SISTEMA DI CERTIFICAZIONE: DIRETTIVA 95/16/CE - ASCENSORI

PROCEDURA: “RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE CE, APPOSIZIONE DELLA MARCATURA CE DI ASCENSORI - DIRETTIVA 95/16/CE”

“Verifica di un unico prodotto (ALL X)” : è la procedura con cui l’installatore dell’ascensore accerta e dichiara che l’ascensore immesso sul mercato, cui è stato rilasciato l’attestato di conformità è conforme ai requisiti della direttiva. Verifica – valutazione conformità: attività mediante la quale E.C.S. accerta la conformità alla normativa di riferimento.

installatore dell’ascensore: il responsabile della progettazione, della fabbricazione, dell’installazione e della commercializzazione dell’ascensore, che appone la marcatura CE e redige la dichiarazione CE di conformità;

Art.4 CONDIZIONI GENERALI

- 4.1 L’installatore presenta la domanda a E.C.S. per la valutazione della conformità secondo la procedura scelta e riportata nell’Art. 8 della Direttiva 95/16/CE (ALL VI- ALLX) dopo o contestualmente all’accettazione delle condizioni presenti nel presente **Regolamento**.
- 4.2 L’attività di certificazione di E.C.S. può comportare il riconoscimento di documenti rilasciati da altri Organismi Notificati, la cui accettazione comporta l’esame ed una verifica formale da parte di E.C.S. secondo quanto previsto dalla Direttiva 95/16/CE.
- 4.3 In base alla classificazione della Direttiva 95/16/CE le attività di certificazione che possono essere eseguite da ECS sono le seguenti:
 - Rilascio dell’Attestato di Esame finale secondo l’All. VI della Direttiva 95/16/CE.
 - Rilascio dell’Attestato di Conformità per un ascensore secondo l’Allegato X della Direttiva 95/16/CE (esemplare unico).
- 4.4 Il rilascio di qualunque dell’Attestato di esame Finale e di Conformità è subordinato al pagamento delle tariffe riportate nell’Art. 10.
- 4.5 Le prove e le verifiche vengono fatte eseguire da personale qualificato di E.C.S. .
- 4.6 Tutte le attività svolte da E.C.S. vengono svolte con l’impegno di riservatezza verso terzi ad eccezione delle comunicazioni prescritte dalla Direttiva 95/16/CE e dalla legislazione Italiana alle Autorità competenti e agli altri Organismi Notificati.
- 4.7 L’installatore deve consentire al personale E.C.S., designato per l’esecuzione dell’attività di certificazione per cui è stata presentata la domanda, l’accesso ai locali di produzione, nei cantieri e tutti quelli di pertinenza.
- 4.8 E.C.S. si fa inoltre garante , tramite la Direzione, che il personale utilizzato nel corso dell’attività di certificazione e di verifica non sia né il progettista, né il fornitore, né l’installatore né l’utilizzatore di componenti o di ascensori né il mandatario di una di queste persone. Il personale E.C.S. non può inoltre intervenire direttamente nella progettazione, costruzione, commercializzazione, consulenza, manutenzione di componenti e/o ascensori, né rappresentare le parti che partecipano a tali attività.
- 4.9 E.C.S. durante tutta l’attività di certificazione si impegna a specificare le norme relative o parti di esse ed ogni altro requisito, oggetto della certificazione stessa.

Art.5 DOMANDA PER LA CERTIFICAZIONE

- 5.1 L’installatore deve presentare la domanda per la certificazione compilando l’apposito modulo in distribuzione presso E.C.S. eventualmente coadiuvato dal personale di E.C.S.
- 5.2 La domanda impegna l’installatore che la stessa non è stata presentata ad un altro Organismo Notificato.
- 5.3 La domanda deve essere accompagnata dalla documentazione tecnica di pertinenza necessaria per la valutazione della Conformità secondo quanto stabilito dagli Allegati della Direttiva 95/16/CE; inoltre possono essere allegati esami CE di tipo di componenti di sicurezza e relative dichiarazioni di conformità, relazioni di calcolo, di prova e collaudo atti a dimostrare la conformità ad uno o più requisiti essenziali, la cui accettazione è ad insindacabile giudizio di E.C.S.
- 5.4 Le domande devono essere presentate in maniera distinta per ogni Allegato previsto dalla Direttiva 95/16/CE e riportati nel punto 1.1.
- 5.5 Nella domanda va precisato come l’installatore ha ottenuto la conformità ai R.E.S. – ALL I dir. 95/16/CE precisando numero ed edizione della norma armonizzata della serie EN 81 seguita, descrizione delle parti deviate rispetto alla norma con relativa analisi dei rischi validata da altro Organismo Notificato o da validare da ECS.
- 5.5 L’installatore non può dare pubblicità della domanda in corso sino all’esito positivo delle prove, verifiche.

Art.6 ATTIVITA’ DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA’ E CERTIFICAZIONE

- 6.1 Attestato di Esame finale secondo l’Allegato VI
- 6.1.1 E.C.S. esegue l’esame della documentazione (fascicolo tecnico) allegata alla domanda per verificare se l’ascensore è conforme all’ascensore modello approvato in conformità all’ ALL. V/B; tale documentazione deve almeno comprendere
 - il progetto d’insieme dell’ascensore;
 - copia degli Attestati di esame CE del tipo dei componenti di sicurezza con relative Dichiarazioni di conformità;
 - disegni e schemi dell’ascensore con particolare riferimento ai circuiti di comando;

SISTEMA DI CERTIFICAZIONE: DIRETTIVA 95/16/CE - ASCENSORI**PROCEDURA: “RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE CE, APPOSIZIONE DELLA MARCATURA CE DI ASCENSORI - DIRETTIVA 95/16/CE”**

- istruzioni di uso e manutenzione di cui direttiva 95/16/CE ALL I;
 - i documenti devono essere firmati e timbrati dall'installatore da soggetto responsabile, qualificato e identificabile, in particolare le relazioni di calcolo timbrate e firmate da soggetto tecnico responsabile, qualificato e identificabile.
- 6.1.2 E.C.S. esegue le prove e gli esami appropriati definiti dalle norme applicabili o prove equivalenti allo scopo di stabilire se l'ascensore installato sia conforme all'ascensore modello descritto nell'Attestato di Esame CE del tipo e comunque per verificare la conformità dell'ascensore ai corrispondenti requisiti della direttiva..
- 6.1.3 L'esito delle prove/verifiche viene comunicato formalmente all'installatore con precisazione di quanto riscontrato rispetto ai requisiti essenziali di sicurezza e salute e ove applicabile rispetto ai requisiti delle norme adottate per verificare la conformità.
- 6.1.4 Nel caso di non conformità l'installatore deve eseguire, entro il termine stabilito da E.C.S. (6mesi), le azioni correttive necessarie dandone al contempo informazione a E.C.S. richiedendo un'ulteriore verifica. I costi per la ripetizione delle prove e degli esami sono a carico dell'installatore.
- 6.1.5 Nel caso in cui l'installatore non ottemperi alle non conformità nei termini prefissati, la domanda decade; E.C.S. provvede pertanto a darne informazione alle Autorità competenti.
- 6.1.6 Se l'ascensore soddisfa le disposizioni della Direttiva, E.C.S. rilascia all'installatore l'Attestato di Esame finale e appone o fa apporre il proprio numero di identificazione a lato della marcatura CE, inoltre compila le pagine corrispondenti del registro di cui al punto 6.2 ALL 1 DIR 95/16/CE.
- 6.1.7 I documenti relativi all'attività di esame finale vengono conservati a cura di E.C.S. per 10 anni come pure dal richiedente.
- 6.2 Attestato di Conformità secondo l'Allegato X (modulo G Dir.95/16/CE)
- 6.2.1 E.C.S. esamina la documentazione tecnica allegata alla domanda (fascicolo tecnico) la quale deve consentire di valutare la conformità dell'ascensore ai requisiti della direttiva, di comprendere il suo progetto, la sua installazione ed il suo funzionamento; essa deve almeno contenere:
- una descrizione generale dell'ascensore;
 - disegni o schemi di progettazione e di fabbricazione;
 - le soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali di salute e sicurezza (ad esempio norma armonizzata);
 - eventuali risultati di prove o di calcoli eseguiti o fatti eseguire dall'installatore dell'ascensore;
 - copia degli attestati di Esame CE del tipo e le relative dichiarazioni di conformità dei componenti di sicurezza utilizzati;
 - istruzioni di uso e manutenzione di cui direttiva 95/16/CE ALL I;
 - i documenti devono essere firmati e timbrati dall'installatore da soggetto responsabile, qualificato e identificabile, in particolare le relazioni di calcolo timbrate e firmate da soggetto tecnico responsabile, qualificato e identificabile.
- 6.2.2 Per le parti “deviate” dell'impianto rispetto alle norme armonizzate l'esame del progetto comporta la validazione dell'analisi dei rischi relativa, o dimostrazione da parte dell'installatore di validazione di altro Organismo Notificato, di cui ECS si riserva l'accettazione.
- 6.2.3 E.C.S. esegue le prove opportune definite nella o nelle norme applicabili o prove equivalenti al fine di verificare la conformità ai corrispondenti requisiti della Direttiva 95/16/CE.
- 6.2.4 L'esito delle prove e verifiche viene comunicato formalmente all'installatore con precisazione di quanto riscontrato rispetto ai requisiti essenziali di sicurezza e salute e ove applicabile rispetto ai requisiti delle norme adottate per verificare la conformità.
- 6.2.5 Nel caso di non conformità l'installatore deve eseguire le azioni correttive entro il termine stabilito da E.C.S. (6mesi), dandone al contempo informazione a E.C.S. e richiedendo un'ulteriore verifica. I costi per la ripetizione delle prove e degli esami sono a carico dell'installatore.
- 6.2.6 Nel caso in cui l'installatore non ottemperi alle non conformità nei termini prefissati, la domanda decade; E.C.S. provvede a darne informazione alle Autorità competenti.
- 6.2.7 Se l'ascensore soddisfa le disposizioni della Direttiva, E.C.S. rilascia all'installatore l'Attestato di Conformità e appone o fa apporre il proprio numero di identificazione a lato della marcatura CE, inoltre compila le pagine corrispondenti del registro di cui al punto 6.2 ALL 1 DIR 95/16/CE.
- 6.2.8 I documenti relativi all'attività di certificazione vengono conservati a cura di E.C.S. per 10 anni come pure dal richiedente..
- Art.7 CONDIZIONI PER L'UTILIZZO DELLA CERTIFICAZIONE CE ED APPOSIZIONE DELLA MARCATURA CE**
- 7.1 L'installatore che ha ottenuto i documenti relativi all'attività di certificazione CE (Attestato di conformità, Attestato di Esame finale) secondo i vari allegati della Direttiva 95/16/CE può apporre la marcatura CE secondo quanto previsto dall' Art.10 della Direttiva 95/16/CE e redigere la dichiarazione CE di conformità.
- 7.2 Sul prodotto certificato non possono essere apposte marcature, eventualmente conseguenti ad altri tipi di certificazione, che possono comportare confusione con quella CE.



europe.certification.service

E.C.S. S.r.l. europe certification service – ORGANISMO NOTIFICATO
Via Solferino, 7 – 46100 – Mantova (Italy)
Cap. Soc. Euro 10.000 i.v.
R.I. Mantova n. 02129810202 C.F. e P.IVA: 02129810202
REA di Mantova n. 226545

REV.7 DEL 09/06/14

P-95/16/CE

SISTEMA DI CERTIFICAZIONE: DIRETTIVA 95/16/CE - ASCENSORI

PROCEDURA: “RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE CE, APPOSIZIONE DELLA MARCATURA CE DI ASCENSORI - DIRETTIVA 95/16/CE”

- 7.3 L'utilizzo della marcatura CE, degli Attestati di conformità rilasciati da E.C.S., è strettamente riservato all'installatore e non è trasferibile, salvo cessione o trasformazione della ditta dell' installatore;
- 7.4 L'installatore deve informare E.C.S. di qualsiasi modifica, anche se minima, apportata o prevista all'impianto approvato, comprese nuove estensioni o varianti non precisate nella documentazione tecnica iniziale. (per modifiche si intendono quelle eseguite prima dell'emissione della Dichiarazione CE di conformità).
- 7.5 E.C.S. provvederà ad esaminare la documentazione relative alle modifiche e informerà l'installatore sulla validità dei documenti di certificazione eventualmente emessi, e a sua discrezione stabilirà se rilasciare un completamento dei documenti di certificazione o se richiedere la presentazione di un'altra domanda con la ripetizione della presente procedura.
- 7.6 L'installatore, deve mantenere una registrazione aggiornata di tutti i reclami e delle relative azioni correttive intraprese, relativamente alla conformità dei prodotti certificati e renderle disponibili su richiesta da parte di E.C.S..
- 7.7 L'installatore, deve mantenere una registrazione aggiornata di tutti gli incidenti verificatisi durante l'utilizzo dell'ascensore e delle relative azioni correttive intraprese. Tali registrazioni devono essere rese disponibili a E.C.S. dietro richiesta.

Art. 8 REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE CE

- 8.1 E.C.S. si riserva di revocare la certificazione emessa “Attestato di Esame Finale secondo l'Allegato VI” “Attestato di Conformità secondo l'Allegato X” nei seguenti casi:
 - Non corrispondenza del prodotto a quello certificato
 - mancato versamento degli importi dovuti
- 8.2 Nel caso di revoca l'installatore deve cessare immediatamente l'apposizione della marcatura CE e ad eliminare ogni riferimento nella pubblicità o cataloghi.
- 8.3 Nel caso sia presente sul mercato un prodotto per il quale è stata revocata la marcatura CE a causa di carenze o difetti che possono arrecare danno alla salute e/o sicurezza degli utilizzatori, ECS darà tempestiva comunicazione alle Autorità competenti al fine di avviare le adeguate procedure di circostanza per il ritiro delle unità di prodotto.
- 8.4 E.C.S. non accetterà domande per prodotti per i quali la marcatura CE sia stata revocata per inadempienza, se non dopo che l'installatore non abbia dato evidenza di aver intrapreso tutte quelle azioni correttive per evitare il ripetersi dell'inadempienza che aveva provocato la revoca.

Art.9 TARIFFE

- 9.1 Le tariffe praticate da E.C.S. sono stabilite dalla Direzione e riportate nel listino.
- 9.2 In caso di validazione di analisi dei rischi relative a parti “deviate” rispetto le norme armonizzate il costo viene definito in base all'entità / estensione del progetto da validare.
- 9.3 Pagamenti : Il rilascio dei documenti di certificazione elencati nell'Art. 13 subordinato al pagamento del relativo importo.

Art.10 USO SCORRETTO DELLA CERTIFICAZIONE CE

- 10.1 E' da considerare uso scorretto della marcatura CE, di qualsiasi altro Attestato o documento di certificazione, qualora esso non venga utilizzato secondo le regole della presente procedura, e quando può trarre in inganno l'acquirente sull'origine, la qualità, la natura dell'Ascensore.
- 10.2 In maniera specifica e non esaustiva è uso scorretto della marcatura CE quando questa venga applicata su ascensori per cui:
 - l'installatore non ha presentato domanda di certificazione o è stata rifiutata da E.C.S.;
 - non corrisponda all'oggetto dell'Attestato;
 - sia stato revocato l'Attestato;
- 10.3 In caso di uso scorretto E.C.S. revoca all'installatore il diritto di apporre la marcatura CE o di utilizzare qualsiasi documento di certificazione, ed informa le Autorità competenti.
Inoltre E.C.S. darà il via a tutte quelle azioni legali o di altra natura al fine di tutelare i propri interessi.

Art.11 PROCEDURA DI RICORSO/RECLAMO DA PARTE DELL'INSTALLATORE

- 11.1 L'installatore durante l'attività di certificazione può ricorrere o inoltrare reclamo, formalmente (fax, email, R/R) contro le decisioni prese da E.C.S. esponendo le ragioni del dissenso entro 30gg. dalla data riportata sulla comunicazione.
- 11.2 E.C.S. ha facoltà di richiedere all'installatore tutte le informazioni necessarie per trattare il ricorso/reclamo e/o disporre un ulteriore approfondimento tecnico sull'impianto oggetto della certificazione.
- 11.3 Il ricorso/reclamo viene trattato secondo la procedura interna ECS dedicata PSQ-07, sentendo eventualmente i rappresentanti del cliente, comunicando le proprie decisioni, relative all'accoglimento o meno del ricorso/reclamo, tramite lettera raccomandata/fax/email entro il periodo di 30gg dalla comunicazione del cliente a cura della Direzione di E.C.S.



europe.certification.service

E.C.S. S.r.l. europe certification service – ORGANISMO NOTIFICATO
Via Solferino, 7 – 46100 – Mantova (Italy)
Cap. Soc. Euro 10.000 i.v.
R.I. Mantova n. 02129810202 C.F. e P.IVA: 02129810202
REA di Mantova n. 226545

REV.7 DEL 09/06/14

P-95/16/CE

SISTEMA DI CERTIFICAZIONE: DIRETTIVA 95/16/CE - ASCENSORI

PROCEDURA: “RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE CE, APPOSIZIONE DELLA MARCATURA CE DI ASCENSORI - DIRETTIVA 95/16/CE”

11.4. Il Responsabile del trattamento del ricorso/reclamo sarà una figura competente e indipendente dai soggetti E.C.S. coinvolti nel processo valutativo, al fine della salvaguardia dell'interesse del cliente e per un'indagine obiettiva ed imparziale.

Tutta l'attività svolta da ECS verrà riesaminata, ogni spesa relativa al ricorso/reclamo rimane a carico del cliente salvo i casi di riconosciuta fondatezza.

ECS conserva tutte le registrazioni relative ai ricorsi/reclami ed al loro trattamento.

Art. 12 CHECK-LIST, ATTREZZATURE E STRUMENTI NECESSARI

L'attività di valutazione della conformità e rilascio della certificazione di cui sopra viene svolta dal personale ECS qualificato secondo le procedure interne (PSQ-05) in accordo con i requisiti specificati dalla UNI-CEI-EN 45011.

Il personale di ECS, al fine di valutare la conformità, si avvale delle seguenti check-list, dove vengono inoltre specificati gli strumenti e le attrezzature necessarie:

- CHK-1 “Check-list ascensori elettrici”
- CHK-2 “Check-list ascensori oleodinamici”

Restano a carico del richiedente la certificazione la fornitura di pesi per eseguire le prove di carico, personale tecnico abilitato

Art. 13 DOCUMENTI DI CERTIFICAZIONE EMESSI DA ECS

Al termine del processo di certificazione i documenti che verranno consegnati al richiedente comprendono:

- “Attestato di Esame Finale secondo l'Allegato VI “
- “Attestato di Conformità secondo l'Allegato X”
- “verbale di certificazione di prodotto / verbale di collaudo”

Art. 14 RISERVATEZZA

Tutte le informazioni ottenute nel corso dell'attività di certificazione relative al prodotto e al richiedente la certificazione non verranno divulgate da ECS a terzi senza il consenso scritto del richiedente stesso. Dove la legge richieda che tali informazioni siano rese note a terzi, il richiedente verrà messo al corrente circa le informazioni fornite così come consentito dalle disposizioni di legge.

Si precisa che le certificazioni emesse, ritirate, sospese, negate verranno rese disponibili alla divisione XIV del Ministero dello sviluppo economico, senza alcuna comunicazione da parte di E.C.S. all'installatore.

Su richiesta da parte di terzi E.C.S. potrà fornire informazioni solo sulla validità delle certificazioni emesse, senza alcuna comunicazione da parte di E.C.S. all'installatore.

Il trattamento dei dati avverrà secondo il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196

Art. 15 DIRITTO ENTE DI ACCREDITAMENTO

Il richiedente la certificazione riconosce il diritto dell'Ente di Accreditamento Nazionale nella figura dei suoi ispettori qualificati di potere accedere alla propria sede, ai luoghi di installazione dei prodotti da certificare, in accompagnamento a personale di ECS, anche con preavviso minimo, pena la mancata concessione della certificazione in caso di persistente inadempienza.

Art. 16 FORO COMPETENTE

Per ogni controversia è competente il Foro di Mantova.

data:.....

Timbro e firma per accettazione

.....

Si approvano specificatamente le condizioni di cui agli articoli 4,5,6,7,8, 10,11, 12,13,14,15, 16

data:.....

Timbro e firma per accettazione

.....